GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MERCOLEDÌ 4 LUGLIO — NUM. 157

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SI È PUBBLICATO

IL

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO PEL 1888

il quale consta di pagine XLVI-1064.

Preceduto da un accuratissimo sunto storico degli avvenimenti italiani dell'anno decorso e completato da un indice generale, fatto per ordine alfabetico rigoroso, di tutti i funzionari mentovati nel volume, questo è riuscito anche più perfetto del consueto.

Il Calendario inoltre è fregiato del ritratto di **Sua Maestà il Re** eseguito in bulino su rame da valente artista.

Malgrado tali miglioramenti è mantenuto invariato il prezzo di **Lire DIECI** per ogni copia.

(Indirizzare richieste alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma, col relativo importare mediante vaglia postale intestato al suo contabile aggiungendovi una marca da bollo da cent. 5 ove si desideri di avere la quietanza.)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5488** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al paragrafo *a*) dell'articolo 5 della legge che istituisce una riserva navale, in data 28 giugno 1885, N. 3198, (Serie 3ª), è sostituito il seguente:

Come *capitani di corvetta* i capitani superiori della marina mercantile che contino non meno di due anni di navigazione in comando di piroscafi impiegati in lontani traffici, ovvero tre anni di navigazione in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso;

I capitani di lungo corso che abbiano avuto per quattro anni il comando di piroscafi in navigazione transoceanica, saranno considerati come capitani superiori di marina mercantile, e quindi capaci di conseguire il grado di capitani di corvetta;

Come *tenenti di vascello* i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione di cui due anni di comando di piroscafo, ovvero con sei anni di navigazione di cui tre anni di comando di navi a vela al lungo corso;

Come *sottotenenti di vascello* i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili;

Come *guardiamarina* i capitani di lungo corso e di gran cabottaggio che abbiano soddisfatto all'obbligo militare colla ferma ordinaria o col volontariato di un anno, nonchè gli individui che hanno compiuto un anno di volontariato e superato un esame speciale da stabilirsi con regolamento approvato da Regio decreto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **5489** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo, che in alcuni Comuni o frazioni di Comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara si esercitano dalla generalità degli abitanti dei Comuni stessi o delle frazioni, o di altri Comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri Enti morali o di particolari, sotto qualunque forma e denominazione, con o senza corrisposta, sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni Comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.

Art. 2. Le servitù ed i diritti di cui all'articolo 1° per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto, e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva.

I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.

Art. 3. Quando le servitù, di cui all'articolo 1°, si esercitano dalla generalità degli abitanti di un Comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito.

Art. 4. La parte di terreno assegnato agli utenti, ai termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, rimanendo questi, se esistano, consolidati e ristretti al fondo liberato dalla servitù, salvo le imposte prediali, che saranno con le norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive.

Se però i diritti che si redimono sono affetti da vincoli o da ipoteca, questi sono tolti dal fondo o terre redente, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità, in contraddittorio del creditore.

Nei casi nei quali i pesi e le ipoteche gravano tanto la proprietà quanto gli usi che si redimono, si osserveranno le norme dal Codice civile sulla divisione.

Art. 5. La indennità di cui all' articolo 2 dalla presente legge consisterà sempre in un annuo canone corrispondente al valore del reddito annuo della servitù della quale il fondo o le terre rimangono liberate:

1° Quando la servitù è esercitata col vendere, fidare od imporre tasse a titolo di pascolo, e non col godere in natura l'erba ed il pascolo sui terreni gravati;

2° Quando, nel caso contemplato dall' articolo 3 della presente legge, la parte da segregarsi da ogni podere, possedimento o tenuta a titolo di indennità non superi la superficie di quattro ettari nelle regioni montane e di dieci ettari nelle altre,

Art. 6. Il valore del canone verrà determinato sulla media dell'ultimo decennio.

I creditori dell'annuo canone conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalla servitù mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da inscriversi nei sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

Se la iscrizione avrà luogo dopo i sei mesi, l'ipoteca legale avrà effetto dalla data dell'iscrizione.

Il canone stesso è sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Art. 7. L'effetto della liberazione del fondo dalla servitù avrà principio col 1° ottobre successivo al contratto.

Potrà però pattuirsi altro termine, come pure un diverso modo di prestazione di indennità, salvo l'approvazione dell'autorità competente a forma di legge.

Art. 8. E' istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'art. 1°, una Giunta di tre arbitri, composta del giudice anziano del Tribunale del territorio, nel quale i beni sono situati, il quale ne sarà il presidente; e di due arbitri, uno scelto dal presidente dello stesso Tribunale, ed un altro dal prefetto della provincia.

Sarà cancelliere del Collegio arbitramentale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso Tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli Enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 9. La Giunta di arbitri è incaricata:

1° della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1°;

2° della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;

3° della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

Contro la deliberazione della Giunta si potrà ricorrere al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 10. Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente. Nel solo che caso insorga questione sull'esistenza o sui limiti e sulla natura della servitù, di cui all'articolo 1. della presente, possono gl'interessati produrre gravame alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, salvo alla Corte d'appello di ordinare la provvisoria esecuzione della decisione arbitramentale sulle istanze delle parti. L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Art. 11. Le parti devono essere intese personalmente, o per mezzo di mandatario speciale, e presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

Possono le Giunte degli arbitri ordinare i mezzi istruttorii che stimano necessari al riguardo; e se ammettono la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti con l'avviso, datone agli interessati dal cancelliere, dell'eseguitone deposito nella cancelleria del Tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutone avviso. Questa opposizione dovrà essere depositata nella cancelleria del Tribunale per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal dì dell'avviso ricevutone.

Art. 12. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i prefetti delle provincie, nel territorio delle quali sono costituiti i diritti e le servitù di cui all'articolo 1°, formeranno l'elenco dei diritti e delle servitù medesime esistenti nel territorio suddetto, nel quale verranno indicati il diritto o la servitù, il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorra alla sua identificazione, il nome del proprietario del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitù o del diritto.

L'elenco così formato verrà trasmesso ai sindaci dei Comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù per essere pubblicato nell'albo pretorio del Comune, a forma del disposto dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla Giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 13. Divenuti definitivi, gli elenchi verranno dal prefetto rimessi al presidente della Giunta di arbitri per la liquidazione ed assegnazione delle indennità a tenore della presente legge per il diritto o la servitù inscritta nel relativo elenco.

Art. 14. Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono a carico di coloro che procedono all'affrancazione; ma sono anticipate e pagate dai Comuni nel cui territorio sono posti i beni gravati, nella misura che è stabilita dalla Giunta di arbitri.

Il rimborso al Comune dagli interessati sarà fatto in base a decisione della Giunta di arbitri, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 15 I capitali o beni provenienti dalla seguita affrancazione e ceduti in compenso di questa saranno con decisione della Giunta di arbitri destinati all'Ente o associazioni di fatto che anteriormente godevano della servitù o diritto affrancato.

Nel caso in cui il Comune sia il proprietario o l'utente, il prodotto dell'affrancazione va a suo beneficio, e ne dispone a forma della legge comunale e provinciale.

Quando, a giudizio della Giunta di arbitri, le associazioni che prima godevano delle servitù affrancate più non esistano o non rispondano più ai fini per i quali vennero costituite, su proposta della medesima Giunta, sentito il Consiglio comunale, il Ministro di agricoltura e commercio determinerà come e da chi i beni e capitali debbano essere impiegati pel maggior vantaggio delle classi meno abbienti del Comune o della frazione.

Contro il giudizio della Giunta di arbitri è ammesso l'appello a termini dell'articolo 10.

Art. 16. Nulla è innovato per le servitù di abbeverare e di transito del bestiame. Se il fondo affrancato dalle servitù e dai diritti di cui l'articolo 1° dovesse rimanere soggetto alla servitù di abbeverare o di transito, la Giunta di arbitri provvederà in modo da conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

Art. 17. Sono egualmente abolite le servitù di cui è parola nell'articolo 1° che esercitano i particolari, e specialmente gli ex-baroni sopra terreni comunali, o particolari, con l'obbligo di pagare la indennità dovuta agli utenti; ed il procedimento di affrancazione avrà luogo secondo la presente legge.

Art. 18. La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 rimane abrogata per effetto della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 19. Le cause, che al giorno, in cui entrerà in vigore la presente legge, si troveranno pendenti davanti il Tribunale di prima istanza, saranno proseguite davanti le Giunte d'arbitri con le forme stabilite dalla legge medesima.

I termini per introdurre l'appello dalle sentenze che furono proferite prima dell'attuazione della presente legge, sono quelli stabiliti dal Codice di procedura civile.

L'appellabilità delle sentenze pronunziate prima dell'attuazione della presente legge è limitata alle sole quistioni, di cui è parola nell'articolo 10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5478** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi sulle pensioni militari: testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1888, N. 5378;

Visto il Regio decreto 26 maggio 1887, N. 4555;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella delle infermità annessa al Regio decreto 26 maggio 1887, N. 4555, è sostituita la seguente:

Tabella *delle infermità considerate equivalenti alla perdita assoluta di una mano o di un piede* (2ª categoria) *per il conseguimento della pensione di riposo.*

1. L'immobilità del capo e le permanenti deviazioni sue e della colonna vertebrale, tali da apportare grave deformità o grave ostacolo agli atti essenziali della vita.
2. Le lesioni del cranio, accompagnate da gravi dissesti funzionali encefalici.
3. La sordità compiuta di ambedue gli orecchi.
4. Le alterazioni delle facoltà mentali, gravi e permanenti nelle diverse loro forme.
5. La paralisi delle palpebre dei due occhi, di un arto dei muscoli del collo, dei lombi.
6. Il tremito permanente al grado da rendere mal ferma la deambulazione o da impedire l'uso d'un arto principale.
7. L'epilessia, le vertigini gravi, frequenti.
8. Le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi con diminuzione della vista così da impedire il dirigersi nelle vie da solo.
9. Le lesioni organiche e funzionali della lingua, di tale gravezza da doversi considerare perduta la facoltà della loquela, difficile la deglutizione.
10. La disfagia grave e permanente.
11. Le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie.
12. Le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio.
13. Le fistole epatiche, spleniche, gastriche ed intestinali.
14. Il vomito ed il rigurgito abituali con manifesta lesione della nutrizione.

15. Le cachessie inoltrate ed il marasmo grave.
16. L'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la incontinenza delle fecce, la enuresi continua, l'iscuria, l'ematuria e la piuria gravi, croniche, permanenti.
17. La perdita totale o quasi totale del pene; l'evirazione.
18. La mancanza o la perdita assoluta dell'uso:
delle prime tre dita di una mano;
di quattro dita di una mano;
di cinque dita tra le due mani;
delle due dita: pollice ed indice di una mano ed insiememente del pollice dell'altra mano.
19. L'artritide cronica riunita ad organiche gravi viziature d'una principale articolazione.
20. La carie e la necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue.
21. Gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi; le dilatazioni vasali estese, pericolose, o manifesta causa di impedimento della funzione di un membro principale.
22. Tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali, gravi, permanenti e tali da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

NOTA. — La coesistenza di più infermità o lesioni di natura diversa o di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di 2ª categoria.

La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÉ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5479** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 25 marzo 1888, n. 5379 (Serie 3ª) con cui fu approvato il regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua compresi nella 1 e 2ª categoria delle opere idrauliche;

Ritenuta la convenienza di rimandare l'applicazione del detto regolamento, nella parte che concerne le diarie e indennità spettanti ai custodi idraulici, al tempo in cui saranno stabiliti i nuovi stipendii dei medesimi custodi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici di accordo col ministro Segretario di Stato per le Finanze *interim* pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino alla determinazione dei nuovi stipendii dei custodi idraulici, giusta il regolamento approvato per Regio decreto 25 marzo 1888, n. 5379 (Serie 3ª) i custodi e sottocustodi attualmente in servizio continueranno a percepire le diarie e le indennità per trasferte, alloggio e custodia di oggetti erariali nella misura indicata dal regolamento 15 febbraio 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCCLXXVI** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione, 6 dicembre 1887, del Consiglio comunale di Osimo, approvata dalla Deputazione provinciale di Ancona il 19 scorso gennaio, con la quale si stabilì il reparto della tassa di famiglia;

Veduto l'atto 25 febbraio p. p. dello stesso Consiglio, con cui si domanda l'autorizzazione di eccedere, nell'applicazione di detta tassa, il massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'articolo 3 del citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Osimo di applicare, nel triennio 1888-90, la tassa di famiglia col massimo di lire mille, in conformità al metodo di tassazione stabilito con la citata deliberazione consiliare del 6 dicembre 1887.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il Reale decreto 31 maggio 1888, col quale è aperto un concorso a due premi, l'uno di un diploma d'onore di 1ª classe con lire ventimila, l'altro di un diploma d'onore di 2ª classe con lire diecimila, tra le Associazioni ed i privati che esercitano l'industria del vino da pasto;

Visto l'articolo 4 del detto decreto, col quale è disposto che con decreto ministeriale sono specificate le norme che regolano il detto concorso e il conferimento dei premi;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1. Al concorso ai premi stabiliti col Reale decreto suddetto possono prendere parte:

a) Le Associazioni fra i produttori di vino, le Cantine sociali, le Società enologiche, ecc, costituite in Società civili, o sotto le varie forme considerate dal Codice di commercio, cioè le Società in nome collettivo, le Società in accomandita, le Società anonime, le Società cooperative e le Società civili che assumuno le forme delle Società per azioni;

b) I privati che esercitano l'industria e il commercio dei vini.

Art. 2. Le domande di concorso dovranno presentarsi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 31 dicembre 1889.

Art. 3. Le dette domande dovranno essere accompagnate:

a) dai disegni di tutti i locali destinati alla lavorazione e conservazione dei vini e alle industrie dipendenti;

b) da una relazione intorno all'azienda vinaria con le notizie concernenti il montare delle spese d'impianto, il personale addetto alla direzione e alla lavorazione, ecc.;

c) dal contratto o Statuto sociale, quando si tratti di un'azienda esercitata da una delle Associazioni indicate nel precedente articolo 1°, lettera *a*, dal quale risulti che l'Associazione ha il vincolo sociale obbligatorio per la durata non minore di un quinquennio.

Art. 4. Non è ammesso al concorso chi non avrà in tempo utile (31 dicembre 1889) corredata la domanda d'ammissione dei voluti documenti.

Art. 5. Le Associazioni ed i privati, che intendono concorrere ai premi, debbono avere nelle proprie cantine, all'atto della visita della Commissione, la quale avrà luogo non più tardi del mese di marzo 1890, almeno ettolitri 4000 di vino da pasto dell ultima vendemmia, e almeno 1000 degli anni precedenti.

Art. 6. I premi saranno di preferenza assegnati alle Associazioni od ai privati:

a) che producano la maggior massa di vini con minore numero di tipi;

b) che provino, per mezzo di una serie di annate di vini, la costanza dei tipi preparati e l'attitudine loro a conservarsi;

c) che provino l'importanza del commercio dei propri vini all'estero;

d) che provino di somministrare da più anni i loro vini a trattorie e ad alberghi accreditati tanto in Italia, quanto all'estero;

e) che abbiano altresì per oggetto le industrie dipendenti o affini alla vinificazione, come la utilizzazione delle vinacce per l'acquavite e per l'estrazione del cremortartaro, ecc.;

f) che nelle loro cantine e nei laboratori abbiano introdotto accreditati e perfezionati strumenti e macchine enologiche, ecc.

Art. 7. I premi saranno conferiti dal Ministero dell'agricoltura nell'anno 1890 sulla proposta di una Commissione giudicatrice nominata dal Ministero stesso.

Art. 8 I concorrenti debbono permettere alla Commissione giudicatrice di visitare i locali delle aziende vinarie poste in concorso, e debbono fornire ad essa e al Ministero tutte le informazioni che saranno richieste.

Dato a Roma, li 31 maggio 1888.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 9 maggio 1888:

Re Vincenzo, guardia carceraria, lire 546.
Malfroy Teresa, ved. di Chiavacci Vladimiro, lire 1200.
Rati Opizzoni Luigi, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, lire 5000.
Mangano Giuseppe, cancelliere di Pretura, lire 1760.
Martinola Francesco ed Ezio, orfani di Giuseppe, indennità, lire 2603.
Rigoletti Angela, ved. di Rossi Giuseppe, lire 1538.
Formosa Giuseppe, ragioniere geometra nel Genio, lire 2000.
Garofani Geltrude, orfana di Ermete, lire 430.
Pozzoli Angelo Francesco, insegnante in Scuola normale, lire 1806.
Ottone Giovanna, vedova di Monti Francesco, lire 1297,33.
Gandolfi Paola, vedova di Prato Paolo, lire 762,66.
Guaita Beatrice, Giulia ed Aldo, orfani di Vincenzo, lire 97.
Zien Marco Antonio, vice segretario d'Intendenza, lire 1466.
Letterese o Letteresa Maria, vedova di Fontana Francesco, lire 1125.
Borlasca Anna, vedova di Salaris Antonio, lire 1333,33.
Brianzi Luigi, maestro elementare di Convitto nazionale, lire 1080.
Cornia Anna, vedova di Galli Silvestro, lire 637.
Labrisi Letterio, presid. di Tribunale, lire 2920.
Albertelli Giovanni, ingegnere nel Genio civile, lire 1950.
Lagorio Pietro, usciere di Prefettura, lire 880.
Santelli Teresina, vedova di Paone Michele, lire 293,33.
Secco Mª Antonia, ved. di Quaglia Francesco, indennità, lire 1250.
Pinelli Vespasiano, capitano, lire 2115.
Formento Margherita, vedova di Campini Carlo, lire 1110.
Milani Vincenzo, maggiore, lire 2920.
Frontali Rosmunda, vedova di Richelmi Alfonso, lire 1269,33.
Nacca Salvatore, guardia di finanza, lire 425, 33.
Preto Michelangelo, brigadiere di finanza, lire 900.
Garola Ruggero, ingegnere nel Genio civile, 2225.
Faicco Stanislao, impiegato daziario, lire 1728.
A carico dello Stato, lire 781,36.
A carico Comune Napoli, lire 946,64.
Nodari Bottino, maresciallo di finanza, lire 980.
Salvazan Antonio, sotto brigadiere di finanza, lire 770.
Vercellini Pietro, tenente, lire 1877.
Ferrari-Bravo Marianna, vedova di Reggio Michele, lire 861,20.
De Turique Vittoria, vedova di Pieri Gaetano, lire 1200.
Satta Vincenza, vedova di Lai Mastio Antonio, lire 362,66.
Pincione Giuseppe, maresciallo di finanza, lire 980.
Casaretti Maria, vedova di Muzes Raffaele, lire 700.
Montanara Carlo, maresciallo di finanza, lire 980.
Moriondo Tommaso, capitano, lire 1958.
Costa Gio. Batta, commissario militare marittimo, lire 2339.
Ciocci Filippo, capitano, lire 2351.
Bianchi Ernesto, capitano, lire 2420.
Capuani Nazzareno, brigadiere di finanza, lire 540.
Tarra Luigi, maggiore, lire 2790.
Lolli Filomena, vedova di Trombetta Giovanni, lire 1088,66.
Nieri Giuseppe, soldato nei veterani, lire 405.
Tezza o Teza Chiara, vedova di Taniati Francesco, (al giorno), lire 0,51, 851|1000.
Barberis Fortunata, vedova di Delsy Sebastiano, indennità, lire 3500.
Pizzica Federico, guardia scelta di finanza, lire 668, 67.
Maselli Leonardo, brigadiere di finanza, lire 728.
Cusimano Rocco, maresciallo di finanza, lire 806,67.
Scarano Saverio, capitano, lire 3042.
Tesone Raffaele, vice cancelliere di Tribunale, lire 1271.
Laduca Marianna, vedova di Inviso Gennaro, indennità, lire 1083.
Fasano Giuseppe, capo fermata nelle ferrovie, lire 994.
A carico dello Stato, lire 279,62.
A carico Ferr. A. I., lire 714,38.

Pressanto Luigia, vedova di Beggio Lorenzo, lire 944,33.
Cignolo Luigi, orfano di Luigi, lire, 52,50.
Arena Antonia, vedova di Barone Pasquale, lire 155.
Iommi Rosa, vedova di Mocenni Giulio, lire 586,66.
Bissona Angela, vedova di Morra Luigi, lire 381.
De Samuele Cagnazzi Elisabetta, vedova di Zampaglione Michele, lire 1770,83.
Ciarpaglini Margherita, vedova di Cerretelli Pier Antonio, lire 999,60,
Carletti Lutgarda, vedova di Galanti Angelo, lire 387.
Malatesta Narciso, professore di Scuola militare, lire 2221.
Veneruso Angelo, maresciallo di finanza, lire 980.
Anselmi Lodovico, brigadiere di finanza, lire 900.
Rodinò Gaetano, commesso doganale, indennità, lire 833.
Visca Andrea, portalettere, lire 810.
Nardi Virginia, vedova di Giuliani Antonio, lire 1866,66.
Malavasi Alessandro, capitano, lire 2702.
Vizianello Costanza, vedova di Rinaldi Fortunato (al giorno) lire 0,25. e 925[1000.
Previti Giuseppe, capitano di fregata, lire 3808.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di venerdì 20 luglio corrente, ed occorrendo nei giorni successivi, alle ore nove antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Direzione Generale (Palazzo del Ministero delle Finanze) con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni create con i Chirografi Pontifici 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864; cioè:

1° Alla ventesima quarta estrazione annuale delle obbligazioni da estinguersi mediante rimborso, cominciando dal 1° ottobre prossimo venturo;

2° All'abbruciamento delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e rimborsate dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1887.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 5040 sulle 102282 obbligazioni attualmente vigenti, e ripartitamente secondo le basi stabilite nelle leggi di creazione nel modo seguente:

N. 1367 sulle 27318 obbligazioni da L. 1000;
N. 867 sulle 17471 obbligazioni da L. 500;
N. 2806 sulle 57493 obbligazioni da L. 100.

Il risultato della estrazione sarà pubblicato con successiva notificazione nella quale sarà indicato il montare delle obbligazioni abbruciate.

Roma, li 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale
NOVELLI

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 785932 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 320 al nome di Fiandesio *Maria* di Francesco, nubile, domiciliata in Vestignè (Torino), con vincolo di usufrutto a favore di Anna Fiandesio fu Giovanni, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fiandesio *Rosa Maria* di Francesco, minore, sotto la patria podestà, domiciliata in Vestignè (Torino), con vincolo di usufrutto a favore di Anna Fiandesio fu Giovanni, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia l'interruzione dei cavi Banjoewangi (Indie Neerlandesi), Port Darwin (Australia Meridionale). I telegrammi per l'Australia sono spediti da Hongkong (China) o da altri punti, senza variazione nè di tassa nè di indirizzo.

Roma 2 luglio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

GIUNTA SUPERIORE DEL CATASTO

Avviso di concorso per geometri straordinari occorrenti ai lavori del Catasto nel compartimento di Cagliari.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esperimento a n. 20 posti di geometri straordinari pei lavori del catasto da eseguirsi nel compartimento di Cagliari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno, non più tardi del 31 luglio p. v. far pervenire domanda redatta in carta da bollo di lire 0,60 alla Direzione compartimentale del catasto di Cagliari, indicando l'attuale loro domicilio.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato del sindaco attestante che il concorrente è cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione;

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non avrà superata l'età di 40 anni al 31 luglio prossimo;

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile nella cui giurisdizione il concorrente è nato;

d) attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio;

e) certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è di sana costituzione e dotato di buona vista.

f) uno dei seguenti diplomi:

licenza d'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica, o di agrimensura o di agronomia; licenza delle scuole superiori di agricoltura di Milano, Pisa e Portici, o delle scuole minerarie; licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

g) gli altri titoli di cui fossero forniti i concorrenti.

Art. 4.

La Direzione compartimentale, ricevute le domande, esamina i documenti presentati, esclude i concorrenti che non si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo precedente, e notifica agli altri la loro ammissione al concorso, non che il luogo ed il giorno destinati per gli esperimenti.

Art. 5.

Gli esperimenti da sostenersi dai concorrenti consisteranno:

a) nell'esecuzione di un abbozzo a vista di una zona di terreno a scopo di ricognizione e di accertamento delle proprietà in essa comprese;

b) nell'uso degli istrumenti principali di rilevamento, dando saggio di abilità speciale nel maneggio di alcuno di essi;

c) nella copia o riduzione di una mappa colla relativa scritturazione.

Gli esperimenti saranno eseguiti innanzi ad una Commissione nominata dalla Giunta superiore.

La durata e l'ordine dei detti esperimenti saranno stabiliti dalla Commissione.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno classificati dalla Commissione secondo il risultato degli esperimenti ed i titoli annessi alle domande di concorso.

Art. 7

I geometri vincitori del concorso saranno chiamati a prestare servizio per ordine di classifica di mano in mano che se ne presenterà il bisogno pei lavori da eseguirsi nel compartimento.

Coloro che chiamati a prestar servizio non si presenteranno nel termine loro prefisso, s'intenderanno decaduti dal diritto acquisito in seguito a concorso.

Art. 8.

Dal giorno della loro assunzione in servizio i geometri straordinari godranno di un assegno mensile di lire 150 in ragione del servizio effettivamente prestato. Tale assegno sarà suscettibile in seguito di aumenti in ragione dei meriti e dei servigi resi. Essi percepiranno inoltre pei lavori di campagna un'indennità nella misura cha sarà stabilita dalla Giunta superiore.

Art. 9.

L'assunzione dei geometri straordinari in servizio temporaneo pei lavori del catasto non darà loro diritto di passare in pianta stabile. L'amministrazione avrà sempre la facoltà di licenziarli dal servizio, in qualunque tempo, senza obbligo di compenso alcuno.

Roma, addì 25 giugno 1888.

Il maggiore generale
Presidente della Giunta superiore del catasto
A. Ferrero.

1

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO-SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I

Avviso di concorso a 15 posti di allievo verificatore nell'Amministrazione dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

È aperto un concorso per 15 posti di allievo verificatore nell'Amministrazione dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi con lo stipendio di lire 1200 annue.

Il concorso è per esame.

L'esame consterà di tre distinti esperimenti: uno scritto, uno orale ed uno teorico-pratico in conformità dell'annesso programma.

Gli esami scritti si faranno presso le prefetture delle città dove risiedono gli uffici compartimentali dei pesi e delle misure e saggio dei metalli preziosi, e cioè in Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia ed inoltre presso le prefetture di Bari e Cagliari nei giorni 22, 23 e 24 del prossimo venturo mese di ottobre.

Gli esami orali avranno luogo nella prima quindicina di novembre, in giorni da destinarsi, avanti alla Commissione superiore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi in Roma, e vi saranno ammessi soltanto i candidati riconosciuti idonei negli esami scritti.

I candidati approvati nei due esperimenti suddetti dovranno compiere un tirocinio presso la predetta Commissione, il quale avrà principio il 15 di novembre e durerà non meno di sei mesi.

Terminato il detto tirocinio avrà luogo l'esperimento teorico pratico.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano compiuta al 20 settembre prossimo venturo, termine per la presentazione delle domande, l'età di anni 18, e non oltrepassata quella di anni 30; che siano di costituzione fisica sana e robusta; che abbiano soddisfatto, se l'età lo comporta, all'obbligo della leva militare; e che presentino l'attestato di licenza liceale, o di una sezione d'Istituto tecnico, o titoli equipollenti.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare alle dette prefetture non più tardi del 20 settembre prossimo venturo la domanda in carta da bollo da una lira, corredata dall'atto di nascita, da certificato medico, da certificato d'aver adempiuto quanto è prescritto dalla legge sulla leva, o d'iscrizione sulle liste di leva, a seconda dell'età, da certificato di buona condotta, nonchè da fedina criminale di data non più remota di tre mesi. A questi documenti andranno uniti gli attestati degli studi sopra indicati, come altresì dei gradi conseguiti o degli uffici tenuti. Nella domanda dovrà indicarsi in quale delle prefetture summenzionate i concorrenti intendano di subire l'esame. Essi inoltre dovranno dare l'indicazione precisa del loro domicilio per le opportune comunicazioni, e dovranno fare la dichiarazione esplicita di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Dopo *una visita medica* che sarà fatta in Roma prima dell'esame orale, il Ministero si riserba di escludere dal concorso quelli tra gli aspiranti che, contrariamente ai certificati prodotti, avessero difetti fisici o soverchia gracilità.

I candidati riusciti idonei nella prova pratica verranno classificati per ordine di merito, e secondo tale ordine saranno nominati a coprire i posti vacanti di allievo verificatore.

Quelli fra essi che non potessero essere nominati immediatamente allievi verificatori, per insufficienza di posti vacanti, saranno nel frattempo applicati agli uffici di verificazione, ricevendo un assegno mensile di lire 80, corrispondente a quattro quinti dello stipendio di allievo.

Ai candidati approvati sarà conceduto un sussidio mensile che durerà tutto il tirocinio, e sarà eguale a quello indicato nel precedente articolo.

Roma, addì 18 giugno 1888.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
G. Fadiga.

Programma per l'esame degli aspiranti ai posti di allievo verificatore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

1º L'esame scritto comprenderà tre prove che si daranno in tre giorni distinti e consisteranno: la 1ª in un componimento letterario; la 2ª nella trattazione di un tema di matematica; la 3ª nella trattazione di un tema di fisica e di chimica. Gli argomenti dei temi della 2ª e 3ª prova saranno presi dalle materie per l'esame orale.

II. L'esame orale verserà sulle materie seguenti:

1º *Matematica.* — Le quattro operazioni fondamentali sui numer interi, sulle frazioni ordinarie e decimali e sulle espressioni algebriche, Riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa - Calcolo dei numeri complessi - Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata e della radice cubica - Equazioni di 1º grado ad una e più incognite - Equazioni di 2º grado ad una incognita - Progressioni - Logaritmi - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angolo diedro e sua misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazioni fra le linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani.

2º *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi - Sistema metrico decimale - Nonio - Vite micrometrica - Composizione di un numero qualunque di forze applicate ad uno stesso punto - Composizione di un sistema di forze parallele - Momento di una forza rispetto ad un punto Gravità - Leggi della caduta dei gravi nel vuoto - Centro di gravità di un triangolo, di un parallelogramma, di un trapezio, di un prisma, di una piramide - Equilibrio nella leva e nelle puleggie - Sistemi di leve - Bilancia, stadera, stadera a pontebilico - Condizioni per la esattezza e stabilità di questi stromenti - Metodo della doppia pesata - Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti - Principio d'Archimede - Peso specifico dei solidi e dei liquidi - Areometri - Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi - Pressione atmosferica - Barometri - Legge di Mariotte - Manometri - Principio d'Archimede applicato ai gas - Macchina pneumatica - Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas - Massimo di densità dell'acqua - Termometro a mercurio e diverse scale termometriche - Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore - Umidità atmosferica - Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce - Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti.

Macchina elettrica - Bottiglia di Leyda - Elettrometro - Galvanometro e Pila di Volta, di Daniell, di Bunsen - Legge di Ohm - Telegrafo di Morse - Leggi della elettrolisi - Galvanoplastica e doratura - Legge di Jonte - Lampade ad incandescenza e ad arco - Macchina dinamo-elettrica.

3° *Chimica.* — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi - Teoria atomica - Nomenclatura e formule delle combinazioni chimiche - Preparazione e principali proprietà dell'ossigeno, dell'idrogeno, del cloro e dell'azoto - Acqua - Sue proprietà nei diversi stati fisici - Sua composizione determinata per analisi e per sintesi - Aria atmosferica, sua composizione normale - Dimostrazione dell'esistenza in essa dell'ossigeno, dell'azoto, dell'acido carbonico e dell'acqua - Azione dell'aria sui metalli, e specialmente su quelli adoperati nella costruzione dei pesi e delle misure - Fenomeni della combustione - Principali combinazioni del carbonio, dell'azoto e dello zolfo coll'ossigeno - Acido nitrico, acido solforico, acido cloridrico, acqua regia, acido solfidrico - Ammoniaca, idrato potassico, idrato sodico - Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche dell'oro e dell'argento, del platino, del palladio, dell'alluminio, del mercurio, del nichelio, del rame, dello stagno, del piombo, dello zinco, del ferro, dell'antimonio.

Proprietà e preparazione dei sali più comunemente usati in chimica, come, ad esempio: nitrato potassico, nitrato sodico, carbonato e bicarbonato potassico, carbonato e bicarbonato sodico.

III. L'esame teorico-pratico sarà determinato a suo tempo dal Ministero e si aggirerà sulle materie studiate durante il tirocinio. 2

AMMINISTRAZIONE DEI TELEGRAFI DELLO STATO

Avviso di concorso per venti posti di Ufficiale Allievo.

È aperto un concorso per 20 posti di ufficiale allievo nell'Amministrazione telegrafica dello Stato, a' termini dell'art. 5 del R. Decreto 16 giugno 1881 n. 316 (serie 3ª), e degli art. 2° e 3° del R. Decreto 28 giugno 1885 n 3239 (serie 3ª).

L'ammissione al medesimo avrà luogo per esame che si farà nelle città dove risiedono le Direzioni Compartimentali cioè in Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Le domande per l'ammissione dovranno essere stese su carta da bollo da una lira, scritte di proprio pugno dei concorrenti, colla firma debitamente legalizzata dall'Autorità Municipale, e fatte pervenire non più tardi del 31 agosto prossimo venturo alla Direzione Generale dei Telegrafi in Roma, corredate dei documenti seguenti:

a) Diploma di licenza di Liceo o di Istituto tecnico (governativi o pareggiati) avvertendo che la presentazione di tale diploma è di stretto rigore, non accettandosi in surrogazione del medesimo nessun altro titolo equipollente;

b) Certificato del Sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato, comprovante essere egli cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione;

c) Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che il postulante abbia compiuto il 17° e non sia entrato nel 26° anno di età alla data del presente avviso;

d) Certificato della Cancelleria del Tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita del postulante, dal quale risultino i suoi buoni precedenti giudiziari;

e) Dichiarazione dei parenti, colla quale si obbligano di fornire al candidato i necessari mezzi di sussistenza fino a che egli non sia nominato con retribuzione;

f) I minorenni dovranno inoltre presentare l'atto di consenso delle persone, da cui civilmente dipendono.

I documenti accennati alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere su carta da bollo da 50 centesimi, quello alla lettera *d*) su carta da 50 centesimi, e di data posteriore, e quella del presente avviso; e quello segnato colla lettera *e*) su carta da bollo da una lira, sottoposto alla tassa di registrazione ed anche esso di data posteriore a quella del presente avviso, e quello segnato con *f*) su carta da bollo da una lira o pure di data posteriore a quella del presente avviso

Nell'istanza il postulante dovrà:

1. Indicare il luogo di sua abitazione per le comunicazioni che occorresse di fargli;

2. Fare conoscere quali sono e furono le sue occupazioni, in quali località e presso quali persone od Amministrazioni le esercitò e perchè le abbia abbandonate e ciò rimontando fino alla età di 18 anni.

I concorrenti dovranno a suo tempo produrre un certificato medico dal quale risulti essere essi di costituzione sana, scevri da imperfezioni fisiche che impediscano di servire agli apparati telegrafici in uso negli uffici del Regno.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia dell'Amministrazione, il quale sarà loro designato e che dovrà essere da loro pagato.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute

L'Amministrazione si riserva di accertarsi della buona condotta del postulante.

Il programma dell'esame d'ammissione sarà il seguente:

Lingua italiana - Lingua francese - Aritmetica - Algebra - Geometria - Fisica - Chimica - Geografia - Disegno lineare - Calligrafia (Trascrizione in nitidi caratteri di 150 parole in 10 minuti).

La prova sulla lingua francese consisterà nella traduzione dall'italiano al francese senza aiuto di dizionario.

Gli esami avranno luogo possibilmente entro il mese di ottobre p. v. nei giorni che verranno indicati ai candidati per cura della Direzione Generale.

A parità di merito, oltre a quanto è detto nel quart'ultimo alinea del presente manifesto, sarà titolo di preferenza la capacità, da dimostrarsi, con esame di tradurre, con l'aiuto di dizionario, dalla lingua italiana ad altra lingua estera (oltre la francese) ed in ispecie a quella inglese o tedesca.

Gli aspiranti dovranno perciò dichiarare nelle loro domande di ammissione, se intendono di dare un tal saggio.

Fra i candidati riconosciuti idonei si sceglieranno i primi in ordine di merito fino ad un numero tale che superi di un quinto quello dei posti messi a concorso, ed i prescelti saranno ammessi ad un corso d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica, della durata di cinque mesi circa, che sarà tenuto in Roma.

Saranno esclusi dalla continuazione del corso, in qualunque periodo di esso, quei candidati che dessero luogo a lagnanza sulla loro condotta, o dimostrassero di non aver sufficiente attitudine ad acquistare la necessaria istruzione.

Al termine del corso d'istruzione avrà luogo l'esame di concorso, in seguito del quale i candidati, che avranno conseguita l'idoneità su tutte le materie, saranno classificati per ordine di merito in base sa somma complessiva dei punti riportati.

Essi non potranno però ottenere la nomina di ufficiali allievi se non dopo compiuto lodevolmente un tirocinio pratico non minore di sei nè maggiore di dodici mesi, e dopo d'aver sostenuto favorevolmente un esame pratico sulle particolarità del servizio specialmente amministrativo.

I primi tre mesi di tirocinio saranno a titolo gratuito. Per gli altri, l'Amministrazione potrà accordare agli aspiranti ufficiali allievi, se diligenti e di buona condotta, una indennità di lire tre al giorno.

Durante il tirocinio sono soggetti alle discipline regolamentari comuni.

Lo stipendio degli ufficiali allievi è di L. 1500 annue.

A coloro che non ottenessero l'idoneità sull'uso degli apparati più sopra indicati e l'avessero conseguita su tutte le altre materie, potranno, nel caso che il numero dei posti messi a concorso non fosse stato coperto, o quando l'Amministrazione lo credesse opportuno, essere concessi due mesi per sostenere un esame di riparazione.

Costoro superando la prova di riparazione, saranno classificati al seguito di quelli già approvati in tutte le materie.

Tanto nell'esame di ammissione quanto in quello di concorso avranno la preferenza, a parità di merito, coloro che possono esibire il diploma di laurea universitaria od altro equipollente, conseguito in uno dei Regi Istituti superiori d'insegnamento, specialmente se nella facoltà di scienze fisico-matematiche.

Coloro che riuscissero in soprannumero occuperanno i posti che si fossero resi vacanti oltre quelli messi a concorso o si facessero di mano in mano vacanti in seguito, sempre chè accettino di prestare servizio gratuito in quell'ufficio nel quale saranno destinati, e ciò fino a che avvengano vacanze e sieno stati nominati coloro che li precedettero nella votazione.

Coloro invece che non ottenessero classificazione d'idoneità alla fine del corso per non averla conseguita in tutte le materie, ma che l'avessero conseguita nello esercizio pratico degli apparati, potranno essere nominati *Telegrafisti* se vi saranno posti vacanti (*I telegrafisti sono impiegati d'ordine che entrano con un primo stipendio di L. 1200*).

Ai candidati non è accordata indennità di sorta nè di viaggio, nè di soggiorno, nè prima, nè durante il corso di telegrafia e relativi esami, ed i riusciti non potranno conseguire la nomina se non dopo di aver raggiunta, a loro spese, la destinazione che sarà stata loro assegnata.

Roma, il 1° aprile 1888.

Il Direttore Generale: F. Salvatori

N. B. Per notizia dei concorrenti si trascrive qui di seguito l'attuale pianta del personale telegrafico di carriera.

Grado		Stipendio	Numero	Grado		Stipendio	Numero
Ufficiali allievi	a	L. 1500	n. 50	Ispettori principali	a	L. 4500	n. 23
Ufficiali	a	» 2000	» 270	» »	a	» 5000	» 20
»	a	» 2500	» 360	Direttori Capi di Divisione e Direttori compartimentali	a	» 6000	» 7
Sotto Ispettori	a	» 3000	» 100	»	a	» 7000	» 6
Ispettori	a	» 3000	» 23	Ispettori Generali	a	» 8000	» 3
»	a	» 3500	» 44				
»	a	» 4000	» 33				

La promozione ad ispettore si fa mediante esami di concorso, ai quali possono prendere parte gli ufficiali a lire 2500 fregiati del maggior numero di punti di merito ed i più anziani a L. 2000 (con almeno due anni d'anzianità nella classe) se oltre ad essere forniti di punti di merito sono muniti di laurea universitaria nelle scienze fisiche matematiche e naturali oppure muniti di diploma equipollente nelle stesse scienze conseguito in uno dei R. Istituti Superiori d'insegnamento. Le altre promozioni si fanno per 3[4 in ragione di anzianità ed 1[4 per merito.

L'impiegato che resta per sei anni nella stessa classe di stipendio ottiene un aumento uguale al decimo dello stipendio normale, di cui era provvisto.

Gli ufficiali allievi, come gli effettivi, quando prestano servizio di notte, godono dell'indennità di pernottazione. 15

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 3 luglio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI

La seduta comincia alle 2,15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione dei provvedimenti ferroviari

PANTANO considera il problema ferroviario non solo dal lato tecnico ed amministrativo, ma altresì dal lato sociale. Si limiterà a questo proposito, a fare alcune dichiarazioni.

Nota la tendenza a preferire il sistema delle concessioni privilegiate su quello delle aste, e loda il ministro Saracco per aver sostenuto in parte almeno il sistema della costruzione diretta per via di appalti. La Commissione poi, nel presente disegno di legge, ha cercato, pur procurando migliorarle, di sostenere il sistema delle concessioni alle grandi compagnie portando, su ciò, ragioni che certo devono essere considerate.

Ma la esperienza distrugge le parvenze di vantaggi che danno le grandi compagnie. Poichè queste compagnie ora non sono enti autonomi, proprietari delle linee; ma costituiscono vere regie cointeressate i cui interessi vengono ad essere completamente diversi da quelli delle vere e proprie compagnie.

Infatti è interesse delle Società semplicemente esercenti di ritrarre il maggior possibile interesse dalle loro costruzioni; quindi quanto meno capitali impiegano, tanto maggiore questo interesse sarà; e chi ne soffre sono le costruzioni appunto, non fatte bene.

E a questo proposito l'oratore deplora che non si sia continuato il sistema della pubblicazione dei resoconti delle costruzioni ferroviarie, che sarebbe stato di grande aiuto in questa discussione. Tuttavia prendendo argomento dai dati comunicati dal Ministero, e riassunti dalla Commissione, esamina gli stanziamenti presunti e crede che sui medesimi si possano sollevare gravi dubbi.

Sa che i progetti sono stati riveduti; ma sa anche che lo furono con una fretta punto rassicurante, e che essi non sono quindi molto diversi da quelli che già sollevarono una energica e fiera opposizione da parte del Consiglio di Stato.

Non comprende poi come l'onorevole Genala, tanto fiducioso verso le Società, si lagni delle pretese della Società delle Meridionali, di quella Società che egli ha reso potente non operando il riscatto delle linee quando n'era tempo. Ora, dice l'oratore, è venuta l'espiazione; ma è il paese che espia una colpa non sua.

Disconosce anche il beneficio finanziario che si attribuisce alle convenzioni; giacchè le obbligazioni della Società hanno valore in quanto sono garantite dal Governo e sono alla fine dei fini scontate dai contribuenti. E vorrebbe che il Parlamento trovasse una buona volta la energia di ribellarsi alla schiavitù della bancocrazia.

Somiglianti ragioni militano, secondo l'oratore, contro la licitazione privata, che ha nel nostro paese una storia dolorosa; sebbene nei capitolati sia stata sempre espressa la condizione del caso fortuito e della forza maggiore.

Egli preferisce quindi gli appalti, purchè nei capitoli siano stabiliti oltre il minimo, il massimo del ribasso d'asta, e il minimo della mercede per gli operai. Vorrebbe poi che si modificasse la legge in modo da rendere possibile alle Società cooperative di assumere le costruzioni; e presenta un ordine del giorno in questo senso.

Si unisce infine alle raccomandazioni fatte ieri dall'onorevole Del Giudice a favore degl'impiegati straordinarii applicati alle costruzioni; e conchiude col deplorare che si sieno invocati per l'approvazione del disegno di legge interessi locali che adombrano la sincerità del voto, e con l'augurare che il voto stesso si ispiri unicamente ai sentimenti di giustizia, e non ad interessi di nessuna specie. (Bravo!)

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, dice che, lasciando ogni esordio, esporrà le condizioni finanziarie create allo Stato dalla legge del 1879; e nota che al 1° luglio 1888 i debiti arretrati per impegni che seguono la costruzione delle linee ammontano a 204 milioni, senza contare le costruzioni delle ventiquattro linee il cui compimento è un debito d'onore.

Per queste, gl'impegni ascendevano a 640 milioni; e sarebbe stato necessario sospendere i lavori, se non si provvedeva all'Eboli-Reggio ed alla Messina-Cerda; ma pur provveduto ad esse, rimane una spesa di circa 340 milioni; onde complessivamente l'impegno per le tre prime categorie delle strade ferrate si può calcolare in 540 milioni.

Posato così il problema, dice che il Governo ha fatto quanto a lui incombeva per trovarne la soluzione; e confida che la Camera vorrà approvare le proposte che le furono presentate.

Rispondendo all'onorevole Ercole, dice che il consorzio per la linea Alessandria-Ovada ha chiesto al Governo la costruzione e l'esercizio della linea medesima; e siccome la domanda di quel consorzio sarà accolta, così prega l'onorevole Ercole di non insistere nel suo ordine del giorno.

All'onorevole Arbib dice che si è dovuto ricorrere al sistema delle concessioni; imperocchè col sistema delle costruzioni dirette, si sarebbe dovuto rimandare ad epoca infinitamente più lontana il compimento di quei mille chilometri di ferrovia che furono promessi colla legge del 1887. E quindi dichiara che, approvata questa legge, la questione sarà sollecitamente risoluta; augurandosi che ciò basti a contentare tutti coloro che trattarono di questo argomento.

Quanto al sussidio chilometrico, dice all'onorevole Valle che, ove si presentassero Società o consorzi a chiedere, con serie domande, la costruzione e l'esercizio di queste ferrovie, con un sussidio superiore alle lire 3,000, il Governo non mancherà di esaminare coteste domande presentando poi, in caso, opportuni provvedimenti al Parlamento.

Riconosce giuste molte osservazioni dell'onorevole Toscanelli; parecchie proposte di raddoppiamento di binarii sono in corso di studio, e per la linea da Roma ad Orte, il doppio binario sarà presto un fatto compiuto (Commenti).

Ringrazia l'onorevole Vigoni di aver dichiarato che voterà la legge: e conviene con lui che non si debba iniziare la costruzione di nuove linee, se non siano prima terminate quelle in corso.

Però egli osserva che, costruita la linea direttissima Roma-Napoli, il guadagno di tempo sarà molto maggiore di quel che egli ebbe a dire, poichè si potrà compiere il percorso in tre ore e mezzo. (Commenti) Aggiunge che la linea dovrà essere aperta all'esercizio nel 1891.

All'onorevole Del Giudice dice, a proposito degli impiegati straordinarii adibiti dalle Società al servizio delle costruzioni, che lo Stato non può assumersi il carico di un soverchio numero di funzionarii;

però afferma che si farà una scelta dei migliori attualmente occupati e che questi rimarranno a servizio dello Stato. E con questo crede aver risposto anche all'onorevole Pantano.

Quanto alla licitazione privata per vari tronchi della Eboli Reggio riconosce fondate le osservazioni dell'onorevole Del Giudice relative al ritardo finora verificatosi. Ma lo Stato non può disimpegnarsi dall'obbligo, specie quando si tratta di licitazione privata; di prendere, quanto ai contratti di prezzo le maggiori cautele. E il ritardo è appunto derivato dal fatto che il Governo ha fatto procedere a una revisione dei tracciati e dei contratti, ed ha avuto sulle prime previsioni un beneficio del 38 per cento. (Mormorio).

Ma ora il lavoro è compiuto; e fra quindici giorni al più, le nuove stime saranno sottoposte ai corpi consultivi.

Assicura l'onorevole Buttini che ove le Società non mantenessero in qualunque maniera i loro impegni, non mancherà, con le norme del diritto comune, di obbligarle a compiere il loro dovere. E quanto all'ubicazione delle stazioni, afferma che rimarranno in vigore le norme sancite dall'articolo 219 della legge sui lavori pubblici.

Quanto a pubblicare relazioni intorno all'andamento del servizio ferroviario, dice all'onorevole Pantano che una relazione, sull'azienda di questi ultimi anni, sarà presto pubblicata, come già promise all'onorevole Gabelli. E quanto a modificare la legge di contabilità per facilitare alle associazioni cooperative il modo di presentarsi agli appalti, dice che un disegno di legge in proposito è già sottoposto alle deliberazioni della Camera; che il Governo è disposto alle maggiori larghezze possibili; e intanto gli afferma che il sistema delle concessioni alle Società, favorisce essenzialmente i cottimisti ed i cottimi.

Prega adunque tutti coloro che fecero obiezioni alla legge, di rassegnarsi ad approvarla, poichè si tratta di provvedere a necessità imprescindibili, e poichè, fatto il male, un tardo pentimento non sarebbe che un atto di malafede. (Vive approvazioni) poichè lo Stato non poteva nè può rifiutarsi a compiere un atto di giustizia distributiva; e in questo è certo di avere concorde l'approvazione della Camera. (Bravo!)

Si congratula coll'onorevole Toscanelli che può parlare con singolare competenza di guerra, di marina, di diritto ecclesiastico, e di lavori pubblici; (Viva ilarità) e gli dice che in questa legge non si poteva parlare di linee di interesse militare.

Questa risposta intende rivolgere anche all'onorevole De Riseis, il quale accennò a una di queste linee, certo importante, ma di cui converrà parlare in altra occasione. Per le linee militari in corso di costruzione come l'Aula-Lucca, la Parma-Spezia, la Faenza Firenze e simili, dice che trattasi di ferrovie difficilissime che non possono essere costruite con soverchia rapidità, e per la cui esecuzione non si potrebbe spendere una somma superiore a quella stanziata in bilancio. La quale somma non potrà più essere stornata per altre linee, essendo cessate le relative facoltà concesse al Governo con la legge del 1882.

Inoltre gli osserva che, prima del 1882, si fecero previsioni a casaccio, le quali poi si ridussero in una spesa tre e quattro volte maggiore; ma ora questo inconveniente non è più possibile, e le linee di cui parlasi non rimarranno, come l'onorevole Toscanelli temeva, campate in aria.

Quanto alla linea Genova-Ovada-Asti, o meglio, come si disse, Genova-Saracco-Asti (Viva ilarità) dice trattarsi di una arteria ferroviaria urgentissima, destinata a garantire le comunicazioni commerciali fra Genova e il Piemonte; nè si può dire che abbia avuto la precedenza nella costruzione, poichè dovrà essere compiuta fra nove anni, cioè quando dovranno essere compiute anche le linee di quarta categoria. Quindi crede di aver fatto nulla più che il proprio dovere. (Bene!).

E siccome cotesta linea fu considerata dal ministro della guerra e dallo stato maggiore, fino dal 26 maggio 1882, di grandissimo interesse militare, così spera che l'onorevole Toscanelli si deciderà ad accettarla, e a dare favorevole voto al disegno di legge.

Crede inutile discutere se convenga o no lasciare all'iniziativa privata la costruzione delle ferrovie. Ma in ogni modo, nelle attuali condizioni del paese, conviene non appigliarsi a partiti esclusivi, e tener conto di tutte le condizioni speciali che possono imporsi all'attenzione del Governo.

Fra queste condizioni speciali, principalissima è quella che il Governo non potrebbe fare ulteriore appello al credito per provvedere alle costruzioni; e afferma che lo Stato non ha mai ceduto a soverchie pretese delle compagnie ferroviarie, e ha concluso con esse convenzioni che garentiscono in un tempo l'interesse legittimo delle Società, e quelle dello Stato. E' pronto, in questo senso, a dare qualunque dimostrazione.

L'onorevole ministro espone le cautele con cui ha proceduto nello stipulare i contratti; e sostiene che, tenuto conto rigoroso di ogni circostanza, non si potevano avere patti più onesti e vantaggiosi per il pubblico erario.

I vantaggi enumerati sono più sensibili, quando si vuol fare il confronto con le linee costruite in altri tempi, specialmente nel 1862. Assicura l'onorevole Pantano che le costruzioni dirette dello Stato sono costate lire 540,000 a chilometro, perciò è molto mite la sovvenzione concessa alle ferrovie sicule di 330,000 lire a chilometro.

I vantaggi delle Convenzioni cominciano a sentirsi e già la Società delle Meridionali ha dato allo Stato una prima quota di 43,000 lire, poca cosa invero, ma importante come principio. Se in seguito le Società realizzeranno grandi utili, è certo che di questi parteciperà la finanza dello Stato.

Per tutte queste ragioni va escluso il concetto che colla presente legge gli interessi dello Stato siano stati sacrificati a quelli dell'autocrazia bancaria. Conchiude ringraziando la Camera della benevola attenzione accordatagli ed esortando i deputati a meditare seriamente il voto, che saranno per dare, ed a chiudere finalmente una questione che da troppo tempo pende, con grave nocumento degli interessi morali e materiali del paese. (Vive approvazioni).

POZZOLINI comincia col ringraziare l'onorevole Toscanelli di aver richiamato l'attenzione della Camera su quanto egli sarà per dire. È opinione dell'oratore che in genere tutte le ferrovie, tranne quelle litoranee, hanno una importanza militare. Entrando poi nei particolari, fa rilevare coma la linea Aulla-Lucca sia importantissima e quasi indispensabile per la difesa di Spezia, come pure i miglioramenti introdotti nella Roma-Napoli, specialmente il doppio binario introdotto in alcuni punti, sono pure innegabilmente vantaggiosi dal lato militare.

Un problema da studiarsi dal lato militare è quello delle ferrovie calabresi, il quale si sarebbe risoluto diversamente se al 1879 si fossero fatti gli studii, che ora si fanno. Prega il ministro, per non pregiudicare la questione, di costruire internamente un tratto dell'Eboli-Reggio.

Ed urge sopratutto rammentare che in Calabria, la separazione della linea del Tirreno da quella del Jonio, porta per conseguenza la perdita di una settima parte dell'effettivo del nostro esercito nella Valle del Po. Conchiude riconoscendo i gravi interessi locali che si oppongono al cambiamento del tracciato delle linee calabresi, ma crede che gl'interessi ragionali debbono cedere ai supremi interessi pubblici.

Voci. Chiusura! chiusura!

PRESIDENTE mette ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova la chiusura è approvata).

CEFALY parla per fatto personale, dicendo che egli non si è inspirato giammai ad interessi regionali, ma solo ha chiesto che si finissero una buona volta le linee calabresi.

GENALA, relatore, comincia col dichiararsi lieto che la presente legge, che acclude interessi gravissimi sia stata discussa in modo così breve e poco appassionato. Ciò significa che spesso nelle lotte parlamentari ci è qualche cosa di artificiale, ma significa pure che la Camera italiana s'istruisce coll'esperienza dei fatti, significa che la verità infine si fa strada.

La legge del 1879 ha fatto conoscere che le costruzioni dirette per mezzo dello Stato sono difficilissime.

Dopo quella legge l'attività degli elettori si concentrò per forzare i deputati a sollecitare il compimento delle linee e l'attività dei deputati si rivolse tutta ad ottenere ciò dal Ministero. Creandosi così una situazione moralmente e politicamente insostenibile, alla quale si diè

termine con la concessione della costruzione delle linee alle Società private

Ma non vi sono solo vantaggi morali, in queste concessioni, ve ne sono anche di tecnici, perchè lo Stato non è l'organo più adatto per costruire delle grandi linee ferroviarie, ed è meglio che abbia abbandonato questo còmpito a delle Società, che sono nate solo per ciò e quindi lo sanno meglio fare.

Ma bisogna esaminare se queste convenzioni siano convenienti da tutti i lati ed a ciò si è rivolta l'opera solerte del Ministero e della Commissione.

La Commissione ha creduto suo dovere studiare minutamente il problema ed ha presentato degli specchi, che sono quasi il programma dei lavori ferroviarii; programma che lo Stato da solo non avrebbe certamente potuto compiere. Invece con questo disegno di legge è assicurato il compimento delle ferrovie dentro un decennio, vale a dire un anno prima del termine stabilito dalla legge del 1879.

All'onorevole Arbib risponde che le Società sono interessate al più alto grado a compire le linee nel termine stabilito. Oggi non gli paiono possibili i dubbi che potevano sorgere nel 1862; gli studii furono fatti assai bene, e la Commissione ha potuto rendersi ragione dei prezzi linea per linea.

La Commissione ha studiato anche il lato finanziario del problema ed è venuta nella conclusione che gli oneri risultanti da questo disegno di legge, e per le costruzioni dirette e per le licitazioni private, e per le costruzioni affidate alle Società, saranno al massimo di 113 milioni; che diminuiranno non poco dopo un trentennio, più notevolmente ancora nel 1966.

Questi oneri non gli sembra che il bilancio non possa sopportare e del resto non si tratta di linee nuove, ma di ferrovie già stabilite per legge.

E' lieto di aver potuto come relatore della Commissione contribuire al buon andamento della discussione di questa legge di alto interesse nazionale. (Approvazioni).

Questo stesso interesse lo moveva quando ministro si asteneva dal fare discorsi, che potessero essere o sembrare violente e quindi applaudite requisitorie contro il suo predecessore. (Approvazioni).

Confida che la Camera darà favorevole il suo voto a questa legge (Vivissime approvazioni).

MORELLI aveva presentato insieme con altri deputat. un'ordine del giorno per invitare il Governo ad eseguire la legge del 1882 relativa alle ferrovie militari; ne dà ragione e spera che il ministro vorrà accettarlo.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, accetta il concetto espresso nell'ordine del giorno dell'onorevole Morelli, trovandolo perfettamente conforme alle sue intenzioni.

All'onorevole De Riseis risponde che ha sempre riconosciuta la grande importanza economica e militare della linea ferroviaria della quale egli ieri ha parlato e gli promette di farla studiare nel più breve tempo possibile.

DE RISEIS prende atto delle dichiarazioni del ministro, e lo ringrazia.

MORELLI ringrazia il ministro della sua dichiarazione e ne prende atto.

TOSCANELLI e VALLE ritirano i loro ordini del giorno.

MAZZA vorrebbe che il ministro si occupasse della linea Genova-Piacenza. (Ilarità).

ERCOLE ringrazia il ministro delle parole cortesi che gli diresse e delle dichiarazioni che fece delle quali prende atto, e ritira il suo ordine del giorno.

PANTANO, dopo le dichiarazioni del ministro che ha così buone intenzioni verso le Società cooperative degli operai, modifica così l'ordine del giorno da lui presentato:

« La Camera delibera che tutte le linee da costruirsi indicate nel presente disegno di legge siano appaltate per asta pubblica e possibilmente a piccoli lotti.

« Il Governo provvederà perchè nei contratti di appalto facciano parte integrale disposizioni garantite da sanzioni severe:

1. Per determinare un salario *minimum* che assicuri un'equa retribuzione agli operai impiegati nei lavori.

2° Per proibire ogni ritardo nel pagamento integrale dei salarii pattuiti, non che il corrispettivo dei medesimi in tutto ed in parte sotto qualsiasi altra forma che non sia quella di moneta corrente avente corso legale.

3° Per obbligare ogni appaltatore cottimista o subcottimista che provveda derrate alimentari ed altri generi agli operai a fissarne i prezzi ragguagliati al costo della derrata stessa sul luogo, mediante una tariffa approvata da competente autorità e visibilmente affissa nei luoghi di spaccio. »

Espone le ragioni dalle quali è mosso nel desiderare che la Camera esprima il suo voto sull'ordine del giorno che ha presentato.

(Messa a partito la prima parte non è accettata; è parimenti respinta la seconda parte).

PRESIDENTE legge il seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione.

« La Camera confida che il ministro non accorderà l'approvazione se non a quelle varianti di tracciato che abbiano realmente per effetto di migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio delle strade, e non valgono a far risorgere quistioni già risolute dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, lo accetta.

(Messo a partito é approvato).

MAZZA PIETRO propone che i disegni di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere i limiti della sovrimposta, segnati ai numeri 16, 18, 19, 20, siano iscritti nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 6,30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 2. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, rispondendo alle critiche sulla misura dei passaporti, dice: « Non è l'amore per gli Alsaziani ed i Lorenesi, ma la considerazione strategica di stabilire una forte barriera contro un'invasione francese, che ci indusse ad appropriarci l'Alsazia e la Lorena. Bisogna formare la coscienza in questi paesi che la frontiera non è più al Reno, ma bensì ai Vosgi » Constata che i passaporti hanno questo scopo; ma che misure ulteriori dovranno seguire per giungere al distacco sistematico dell'Alsazia dalla Francia. La Germania non ha soltanto il diritto di farlo, ma il dovere di non avere altri riguardi verso la Francia che quelli compatibili colla sicurezza dell'Impero. Se la popolazione alsaziana vuole avvicinarsi a noi, troverà le nostre braccia aperte; ma, fintanto che ciò non avvenga, l'Impero ha il diritto di non avere altri riguardi che quelli dettatigli dal sentimento della propria conservazione.

BERLINO, 3. — si assicura che l'Imperatore Guglielmo II partirà da Kiel per Pietroburgo alla metà del corrente mese.

Si crede che egli sarà accompagnato da alcune navi da guerra.

MASSAUA, 3. — Ulteriori notizie recano che nella razzia dello scorso mese Debeb aveva seco circa 500 soldati abissini. Gli assaortini, riunitisi in massa, avrebbero inseguito per più giorni Debeb ed avrebbero ripreso i prigionieri.

SPEZIA, 3. — E' arrivato il *Flavio Gioja*, proveniente da Callao. Stasera sono partite 12 torpediniere.

E' imminente la partenza della squadra.

BUDAPEST, 3. — Il ministro dell'istruzione, Tréfort, ha diretto ai suoi elettori, in occasione della chiusura delle Camere, una lettera in cui dice che egli sa bene non potere la società esistere senza religione. La Chiesa ne è la forma esterna. Egli desidera pertanto mantenere il rispetto per tutte le Confessioni religiose e sopratutto per la Chiesa cattolica, che è in rapporti più stretti collo Stato.

Insiste, però, onde si dia migliore istruzione al clero cattolico e si evitino gli abusi nell'amministrazione del patrimonio della Chiesa. — Soggiunge che, come ministro costituzionale, applicherà queste idee, non violentemente, ma d'accordo cogli uomini che dirigono la Chiesa.

SOFIA, 3. — L'istruttoria contro gli ufficiali accusati di preparare un colpo di mano in favore di Popoff, ha dimostrato che nulla di simile fu macchinato.

Gli ufficiali furono quindi posti in libertà. L'ufficiale denunziatore avrà una punizione disciplinare.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 3 luglio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	» [1]
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 40	97 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	» [2]
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	475 »	475 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	800 » [5]
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	» [4]
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1175 » [5]
Dette Banca Generale	»	500	250	673 50	673 50	» [6]
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	748 » [7]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	435 » [8]
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	585 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	245 » [9]
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1000 » [10]
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	530 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1180 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1935 » [11]
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	485 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 » [12]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	325 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	262 » [13]
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	380 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	292 » [14]
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 57 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 25
2 1/2	Londra	90 g.	»	»	25 17
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione: 28 luglio
Compensazione: 30 id.
Liquidazione: 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 57 1/2, fine corr.
Az. Ferrovie Mediterranee 638 50 fine corr.
Az. Banca Generale 673 25 fine corr.
Az. Soc. Rom. per l'Illumin. a Gaz (stamp.) 1485, 1488, 1490, 1496, 1500 1515 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1096 1/2, 1097, 1098, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 2 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 463.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 293.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 707.

V. TROCCHI, *presidente*.

[1] Ex coup lire 2,17 — [2] ex coup lire 12,50 — [3] ex int. e div. 23,50 — [4] ex coup lire 12.50 — [5] ex coup lire 25 — [6] ex coup lire 6,25 — [7] ex coup lire 6,25 — [8] ex divid. lire 27 — [9] ex coup lire 6,25 — [10] ex coup lire 12 — [11] ex coup. lire 12,50 — [12] ex coup. lire 6,25 — [13] ex divid. lire 13 — [14] ex coup. lire 6,32.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE